



# COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO

C.A.P. 17020

Provincia di Savona

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6

**OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC – COMPONENTE IMU – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2018.**

L'anno **duemiladiciotto** , addì quindici, del mese di **marzo**, alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ODDO Dott. Alessandro	Sindaco	X	
BARLOCCO Dr. Luigi	Vice Sindaco	X	
RUBADO Diego	Assessore	X	
CESIO Luciano	Consigliere	X	
SIRIMARCO Castore	Consigliere		X
ACCAME Luca	Consigliere	X	
BERGALLO Gianni Mauro	Consigliere	X	
ROSSI Giulia	Consigliere	X	
FRACASSETTI Dr.ssa Emanuela	Consigliere	X	
FANTONI Cav. Carletto	Consigliere		X
CESIO Cav. Pier Luigi	Consigliere	X	
<b>Totale</b>		9	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa MORABITO Federica** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ODDO Dott. Alessandro nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'art.1, comma 639 della Legge n. 147/2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dall'utilizzatore dell'immobile;
- della Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

### VISTI

- la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante *"Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art.119 della Costituzione"* ed, in particolare, gli art. 2, comma 2, 11, 12, 13,21 e 26;
- il D. Lgs. 23/2011: *"Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"*;
- gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Unica in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
- l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011 che anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;
- la Legge n. 147/2013 che istituisce l'Imposta Unica Comunale IUC e aggiorna il D.L. n. 201/2011 per quanto attiene alla componente IMU;

**VISTO** l'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce che gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione e che le stesse, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno 9 febbraio 2018 che ha differito al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2018/2020;

**VISTO** il comma 156 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote I.C.I. e l'art.13, comma 6 del D.L. n. 201/2011 attribuisce sempre al Consiglio Comunale la competenza per aumentare o diminuire l'aliquota base dell'IMU;

**CONSIDERATO** che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, al comma 6, stabilisce che l'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76 % e i comuni con deliberazione del Consiglio Comunale possono modificare in aumento o diminuzione l'aliquota di base sino al 0,30 %;

**CONSIDERATO** che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, al comma 7, stabilisce che l'aliquota per abitazione principale e per le relative pertinenze è pari allo 0,40 % e i comuni possono modificare in aumento o diminuzione l'aliquota di base sino al 0,20 % ;

**VISTO** l'art. 13, comma 2 del 201/2011 così come modificato dall'art. 1, comma 707 della Legge n. 147/2013 ove viene stabilito che "l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.

*L'imposta municipale propria non si applica, altresì:*

*a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*

*b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;*

*c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*

*d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica."*

**RICHIAMATO** altresì l'art. 1, comma 677 della Legge n. 147/2013, modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014, poi dall'art. 1, comma 679, legge n. 190 del 2014, il quale testualmente dispone che *"il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011".*

**VISTO** l'articolo 1 della L. 208/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare:

→ il comma 14, che ha escluso dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e ha stabilito che *per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota TASI e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento;*

→ il comma 10, che stabilisce che la base imponibile e' ridotta del 50 per cento: *0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del D. Lqs. 14 marzo 2011, n. 23;*

→ il comma 26, che stabilisce per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l'anno 2015;

→ il comma 26 (modificato dall'art.1, comma 42 della L. n. 232/2016 e dall'art. 1 L. n. 205/2017), che stabilisce per gli anni 2016 -2017 - 2018 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l'anno 2015;

**VISTO** inoltre l'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013, che dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'I.M.U. per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art.1, comma 380, lett f) della L.228/2012, Legge di stabilità 2013, il gettito dell'imposta derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% è riservato allo Stato, e la parte eccedente l'aliquota dello 0,76% è versata al Comune; inoltre è soppressa la quota di imposta che era dovuta nel 2012 allo Stato su tutte le altre unità immobiliari di diverse dai fabbricati classificati in categoria D;

**VISTO** l'art.8, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 il quale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato con propria deliberazione n. 15 in data 09.09.2014 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 20 del 27.04.2015;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.03.2017 con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione per l'IMU relative all'anno 2017 nelle seguenti misure:

- **unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A1/A8/A9 e per le relative pertinenze**, nella misura dell'aliquota del **0,55 per cento con detrazione di €. 200,00**;
- **unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale**, nella misura dell'aliquota del **0,94 per cento**;
- **unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parente in linea retta di I grado che le utilizzi come abitazione principale (residenza e dimora abituale)**, nella misura dell'aliquota del **0,94 per cento**, a condizione che il contribuente presenti all'Ente, entro il 31.12 dell'anno d'imposta, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicando i dati dell'immobile (estremi catastali) e del beneficiario del comodato gratuito;
- **le restanti unità immobiliari** nella misura dell'aliquota del **1,04 per cento (aliquota ordinaria)**.

**VALUTATO** per mantenere gli equilibri e il pareggio di bilancio, di confermare le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018 le aliquote vigenti per l'anno 2017;

**VISTI** i pareri favorevoli preventivamente espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato con D.L. n. 174/2012, in calce al presente atto;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000.

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli sette, astenuti due e contrari nessuno su nove consiglieri comunali presenti e votanti;

#### **DELIBERA**

1. **DI CONFERMARE**, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018, le aliquote e la detrazione come segue:

- **unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A1/A8/A9 e per le relative pertinenze**, nella misura dell'aliquota del **0,55 per cento con detrazione di €. 200,00**;

- **unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale(residenza e dimora abituale),** nella misura dell'aliquota del **0,94 per cento**;
- **unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parente in linea retta di I grado che le utilizzi come abitazione principale (residenza e dimora abituale),** nella misura dell'aliquota del **0,94 per cento**, a condizione che il contribuente presenti all'Ente, entro il 31.12 dell'anno d'imposta, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicando i dati dell'immobile (estremi catastali) e del beneficiario del comodato gratuito;
- **le restanti unità immobiliari,** alle quali si applica l'IMU, nella misura dell'aliquota del **1,04 per cento (aliquota ordinaria).**

2. **DI INVIARE** la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 13 bis del D.L. 201/2011 con le modalità previste dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

3. **DI DICHIARARE** con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma del D.lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to (Rag. PERRI Silvana)

Tovo San Giacomo, lì \_\_\_\_\_

---

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to (Dott. BUSSO Riccardo)

Tovo San Giacomo, lì \_\_\_\_\_

---

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to ( ODDO Dott. Alessandro)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to (Dott.ssa MORABITO Federica)

---

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 22 marzo 2018

Tovo San Giacomo, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to (Dott.ssa MORABITO Federica)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)**

**Divenuta esecutiva in data** \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Tovo San Giacomo, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to (Dott.ssa MORABITO Federica)

---

E' copia conforme agli atti ad uso amministrativo

Tovo San Giacomo, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(Dott.ssa MORABITO Federica)

